

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Giuseppe Salerno”

Tecnico Commerciale Via R. Chinnici s.n.

Liceo Scientifico con annessa sezione di Liceo Classico Via Falcone e Borsellino s.n

90024 Gangi (PA)

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 1. Collegio dei Docenti e convocazione delle sedute.

1. Il Collegio dei Docenti (C.d.D.) è l'Organo collegiale tecnico-professionale dell'Istituzione scolastica; ne fanno parte di diritto e partecipano alle sue sedute tutti i Docenti con incarico a Tempo indeterminato. e a Tempo determinato in servizio nell'Istituto; in casi particolari, su autorizzazione del Dirigente scolastico., può essere ammesso a partecipare alle sedute personale esperto esterno per la trattazione e l'approfondimento di specifiche tematiche.
2. Il C.d.D. s'insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario definito nel Piano Annuale delle attività, predisposto dal D.S. e approvato dal C.d.D., oppure nel caso in cui il Dirigente ne ravvisi le necessità. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta (autoconvocazione).
3. In caso di autoconvocazione, la riunione deve avere luogo entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla presentazione della richiesta di convocazione ed in essa viene discusso prioritariamente l'o.d.g. proposto dai richiedenti, eventualmente integrato da altri punti.
4. La convocazione è disposta dal Dirigente scolastico con almeno cinque giorni di preavviso rispetto alla data fissata. In casi eccezionali, per motivi d'urgenza valutati dal D.S. di sua iniziativa o motivati nella richiesta di autoconvocazione anche con un solo giorno di preavviso.
5. La convocazione deve essere effettuata mediante la diramazione di apposita circolare, indirizzata a tutti i Docenti esposta in sala Docenti delle due sezioni e inserita nel registro delle circolari. Tutti i Docenti hanno l'obbligo di leggerla e firmarla per presa visione.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, il luogo, l'ora d'inizio e di fine seduta, la data di aggiornamento nel caso non si riuscisse ad esaurire i punti all'ordine del giorno; in caso di sopravvenuti problemi urgenti, l'o.d.g. può essere integrato con comunicazione scritta anche il giorno prima. L'aggiornamento della seduta può avvenire per una sola volta.
7. Dalla data dell'avviso di comunicazione saranno disponibili in segreteria la copia di allegati, note esplicative dei singoli punti e/o la formulazione di proposte da adottare.

Art. 2. Validità delle sedute.

1. La seduta inizia all'ora indicata nell'avviso di convocazione ed è valida a tutti gli effetti qualora risultino presenti almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto.
2. In caso di mancanza del numero legale il Collegio docenti è convocato entro otto giorni con lo stesso o.d.g.

Art. 3. Adempimenti preliminari.

1. Le sedute del Collegio Docenti sono presiedute dal Dirigente Scolastico, che può chiedere di essere coadiuvato da uno o da ambedue i suoi Collaboratori, uno dei quali svolge le funzioni di segretario del Collegio.
2. Sulle approvazioni dei verbali della seduta precedente non è concessa la parola, salvo che per le richieste di cui al comma seguente.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano e qualsiasi membro del C.d.D. può richiedere che la sua espressione di voto e la sua richiesta di precisazione sul verbale della seduta precedente venga verbalizzata.

Art. 4. Discussione dell'ordine del giorno.

1. I lavori del Collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente; con decisione unanime è possibile astenersi dalla lettura dello stesso, salvo il diritto di richiedere la lettura solo di qualche parte o l'intervento di chi intenda proporre rettifiche. In questo caso si procede alle integrazioni e/o rettifiche richieste..
2. Il Presidente pone in discussione tutti gli argomenti posti all'o.d.g., nell'ordine in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
3. La discussione dei singoli argomenti può essere preceduta da una relazione introduttiva del Presidente o di un suo incaricato, ovvero da uno dei richiedenti nel caso di autoconvocazione, di durata massima di 10 minuti.
4. L'O.d.G. può essere modificato in seguito a mozione d'ordine approvata da Collegio, secondo quanto previsto dall'art. 6.
5. Se la discussione dei punti all'ordine del giorno del Collegio non si esaurisce entro l'ora prevista, il Dirigente scolastico sottopone a votazione la prosecuzione della riunione per una durata non può essere superiore a trenta minuti, oltre i quali la seduta viene rinviata per la data di aggiornamento indicata nella nota di convocazione. La seduta può proseguire oltre i 30 minuti solo se il Collegio esprime tale decisione all'unanimità.
5. In caso di aggiornamento della seduta, sarà possibile integrare l'o.d.g. della seduta aggiornata con altri punti. I punti rinviati hanno priorità assoluta nella discussione

Art. 5. Attribuzione del Presidente.

1. Il D.S., nella qualità di Presidente del Collegio dei Docenti:
 - apre e chiude la seduta;
 - propone, all'inizio di ogni seduta ove siano previste votazioni, la nomina di due scrutatori;
 - dà la parola, guida e modera la discussione;
 - cura l'ordinato svolgersi dei lavori;
 - stabilisce la sequenza delle votazioni;
 - partecipa, con diritto al voto, a tutte le deliberazioni del C.d.D.; senza diritto di voto, a quelle nelle quali il Collegio dei Docenti procede all'elezione dei rappresentanti dei docenti in altri organi collegiali.
2. In caso di assenza o impedimento del D.S. la presidenza viene assunta dal Docente Collaboratore che sostituisce il Dirigente Scolastico.

Art. 6. Verbalizzazione delle sedute.

1. Uno dei due collaboratori del D.S., su designazione del Presidente, svolge le funzioni di segretario del C.d.D. e assicura la verbalizzazione delle sedute, che deve contenere le deliberazioni e gli atti della riunione.
2. Il Segretario del C.d.D. verbalizza lo svolgimento delle sedute sintetizzando gli interventi, le decisioni e riportando le votazioni effettuate. Ove un Docente desidera far riportare fedelmente a verbale un suo intervento o una sua dichiarazione è tenuto a presentare al tavolo della presidenza il suo intervento in forma scritta perché venga inserito a verbale.
3. Trascorsi dieci giorni dallo svolgimento della seduta ciascun componente del Collegio può richiedere di prendere visione del verbale. Eventuali richieste di rettifiche sono proposte nella seduta successiva in sede di approvazione del verbale della seduta precedente.
4. La redazione del verbale avrà carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi sarà riportato integralmente solo nel caso in cui l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi. La stesura definitiva del verbale può avvenire, così come accade per prassi, in tempi successivi alla seduta. Il testo del verbale nella sua forma definitiva sarà portato all'o.d.g. del Collegio nella seduta successiva per la sua approvazione.
5. Il verbale indicherà l'effettiva durata della seduta, durata da detrarre dal monte ore annuali dell'attività del Collegio.

Art. 7. Mozione d'ordine.

1. Prima che abbia inizio la discussione di un argomento all'O.d.G., ogni membro del Collegio può presentare, per iscritto, uno dei seguenti tipi di mozione d'ordine:
 - pregiudiziale, mirante ad ottenere la non discussione di quell'argomento;
 - sospensiva, finalizzata a rinviare la discussione dell'argomento;
 - modificativa della sequenza dei punti all'O.d.G. non ancora discussi.La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
2. Sulla mozione d'ordine, dopo l'illustrazione da parte del proponente, vi possono essere solo due interventi: uno a favore ed uno contro, di non oltre cinque minuti ciascuno. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia quindi il Collegio con votazione palese.
3. La mozione si ritiene approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi secondo le modalità dell'art. 9.
4. L'approvazione della mozione d'ordine ha effetto immediato.
5. La mozione d'ordine deve essere compatibile con le norme vigenti, con i tempi previsti e con il POF.

Art. 8. Svolgimento e durata degli interventi.

1. Per poter intervenire nel dibattito è necessario iscriversi a parlare presso la Presidenza.
2. Nessuno può intervenire se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente: a tal fine il segretario prende i nominativi di coloro che intendono intervenire. Nessun docente può, di norma, iscriversi a parlare più di una volta per ogni punto all'o.d.g., oltre all'eventuale dichiarazione di voto o per richieste di chiarimenti.
3. La durata di ciascun intervento non può, di norma, eccedere i cinque minuti. I Docenti Funzioni strumentali e i Coordinatori di Dipartimento hanno a disposizione dieci minuti quando il loro intervento è riferito alla funzione.
4. Tutti gli iscritti a parlare, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto ad intervenire sugli argomenti in discussione, secondo l'ordine di iscrizione, senza essere interrotti e per il tempo strettamente necessario che comunque non può superare quello assegnato; in caso contrario il Presidente, dopo un richiamo, ha la facoltà di togliere la parola.
5. Il Presidente può replicare agli oratori solo quando sia posto in discussione il suo operato o quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento, fatto salvo il suo diritto normale d'intervento sui punti all'O.d.G.
6. Le comunicazioni del Dirigente Scolastico in apertura o alla fine di ogni seduta, così come i temi o i quesiti posti dai membri del Collegio in relazione al punto "Varie" conclusivo della seduta, non sono di norma, soggetti a discussione. Gli emendamenti alla proposta di delibera vanno presentati per iscritto, prima della deliberazione.

Art. 9. Dichiarazione di voto.

1. Esauriti gli iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà inizio alle dichiarazioni di voto.
2. Il Presidente sintetizza e illustra le proposte di delibera e le pone in votazione.

3. Ciascun membro del Collegio può esporre i motivi per i quali voterà a favore o contro, oppure si asterrà, per un tempo non superiore due minuti.
4. Ogni dichiarazione di voto (favorevole, contrario, astenuto) può essere riportata nel verbale della seduta su richiesta esplicita del dichiarante.
5. Non è consentita l'astensione sulle delibere del Collegio che riguardano adempimenti obbligatori previsti dalle norme. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più consentito nessun intervento a qualsiasi titolo.

Art.10.Votazioni.

1. Ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il suo voto. Tutte le votazioni avvengono per voto palese. Un componente del Collegio può chiedere il voto per appello nominale: il Collegio delibera sulla richiesta. Le votazioni avvengono per alzata di mano, tranne quando si tratta di votare delle persone: in questo caso il voto è sempre segreto. Non sono valide le delibere che non siano state sottoposte ad esplicita votazione ed approvazione del Collegio.
2. Il Presidente mette ai voti tutte le proposte pervenute e su ogni singola proposta chiede di esprimere dapprima il voto favorevole, poi il voto contrario e infine l'astensione. I relatori di proposte, prima dell'inizio delle votazioni, hanno facoltà di ritirare le proprie proposte.
3. Se su un singolo argomento su cui deliberare esiste una sola proposta, viene votata la singola proposta e approvata con la maggioranza dei votanti.
4. Se su un singolo argomento esistono due proposte in alternativa, il Presidente mette ai voti le due proposte e risulterà approvata quella che avrà ottenuto la maggioranza dei voti.
5. Se su un singolo argomento esistono più di due proposte, il Presidente mette ai voti tutte le proposte. Qualora nessuna delle proposte abbia ottenuto la maggioranza assoluta, mette ai voti in alternativa le sole due proposte che hanno avuto il maggior numero dei voti; risulterà approvata la proposta che ha ottenuto la maggioranza.
6. Nel caso di elezioni, il numero massimo di preferenze esprimibili sono:
 - 1, se le persone da eleggere sono fino a due;
 - 2, se sono fino ad sei;
 - 1/3 del totale, approssimato per eccesso, se oltre sei.
7. Su richiesta anche di un solo membro del Collegio, il Presidente, qualora esista un fondato dubbio sul numero dei partecipanti, procede alla verifica del numero legale. Ove si accerti la sua mancanza, il Presidente sospende momentaneamente la seduta fino a che in aula non vi sia il numero di presenti definito dall'art. 2. Se ciò non si verifica entro quindici minuti, la seduta viene aggiornata alla data prevista nella convocazione per l'eventuale proseguimento dei lavori.
8. Una proposta di delibera è approvata:
 - a. se votata all'unanimità;
 - b. se votata a maggioranza. Nel caso b) si distinguono due tipi di maggioranza:
 - maggioranza assoluta (metà + uno di tutti i componenti del Collegio), richiesta per mozioni riguardanti questioni di indirizzo didattico, vincolanti tutti i docenti;
 - maggioranza relativa (metà + uno dei presenti) , per tutte le altre proposte e iniziative, la cui attuazione non coinvolge l'intero corpo docente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Il voto degli astenuti non ha mai valore ai fini della determinazione della maggioranza. Conclusa la votazione, il Presidente proclama i risultati.

Art. 11. Modalità di partecipazione.

1. Le sedute del Collegio costituiscono obbligo di servizio entro le 40 ore annuali e sono prioritarie su qualsiasi altra attività del personale docente. Eventuali assenze dal Collegio dei Docenti devono essere preventivamente comunicate e autorizzate dal D.S. Tutte le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere giustificate e costituiscono assenza da recuperare come permesso breve, secondo le modalità definite dal contratto di Istituto.
2. Ciascun Docente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione del Collegio, può far pervenire alla Presidenza proposte iniziali, proposte di rettifica o proposte alternative di deliberazione, indicando se trattasi di nuove proposte oppure di rettifica o alternative alle deliberazioni precedenti. Tutte le proposte vanno presentate alla Presidenza del Collegio e dovranno fornire le seguenti indicazioni:
 - 1) nome del relatore proponente ed eventuali sostenitori della proposta;
 - 2) punto all' o.d.g. a cui si riferisce la proposta;
 - 3) specificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere;
 - 4) procedure di attuazione della proposta (organizzata per punti) con indicazione dei tempi e delle risorse. Il Presidente ogni qual volta ravvisi palese illegittimità nelle proposte di voto, dichiara tale illegittimità e verbalizza tale dichiarazione.
3. Il Dirigente scolastico affida le proposte pervenute al Segretario del Collegio il quale, nel caso di presenza di più proposte su un singolo argomento all'ordine del giorno, convoca i diversi relatori interessati invitandoli ad una eventuale elaborazione di un'unica proposta. Nel caso che tale tentativo di composizione non possa realizzarsi i relatori presenteranno separatamente al Collegio le proposte.
4. Tre giorni prima della data di convocazione del Collegio tutte le proposte pervenute saranno disponibili in sala docenti delle due sezioni ed ai docenti stessi è consentito, su richiesta, averne copia.
5. Fatti salvi i diritti della libertà didattica previsti dalla legge, le deliberazioni del Collegio vincolano tutti docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.

Art. 12. Articolazione del Collegio: Le Commissioni.

1. Al fine di migliorare la propria organizzazione e la propria produttività il Collegio dei docenti si può articolare in commissioni di lavoro su argomenti di volta in volta individuati dal Collegio stesso.
2. Le commissioni di lavoro sono nominate dal Collegio e sono costituite, di norma, con non più di sette membri.
3. A ciascuna commissione è assegnato un Presidente che presiede e coordina i lavori e che è individuato nell'ordine:
 - nel Docente Collaboratore del Dirigente scolastico;
 - nel Docente Funzione Strumentale;
 - nel docente eletto dalla Commissione all'atto del suo insediamento, nel caso che all'interno della Commissione non vi siano presenti le figure di cui ai punti precedenti.
4. Ciascuna Commissione può decidere di articolarsi al suo interno in sottocommissioni finalizzate allo studio e al raggiungimento di obiettivi specifici e alla realizzazione di attività previste nel POF.

Art. 13. Articolazione del Collegio: I Dipartimenti disciplinari.

1. Il Collegio dei Docenti si articola in dipartimenti disciplinari permanenti, costituiti secondo i criteri e le aggregazioni disciplinari previste da apposito Regolamento, approvato dallo stesso Collegio, che ne disciplina anche il funzionamento.
2. Ciascun dipartimento disciplinare è presieduto da un Coordinatore, eletto dal rispettivo Dipartimento nella prima riunione dell'anno scolastico.
3. Le decisioni del Dipartimento disciplinare sono delibere definitive da sottoporre al Collegio solo per la ratifica quando attengono a questioni di natura didattica che coinvolgono esclusivamente i docenti del Dipartimento; sono proposte da sottoporre al Collegio per la approvazione quando attengono a questioni di natura economica/organizzativa e/o coinvolgono anche docenti di altri dipartimenti o questioni complessive dell'Istituto.
4. Il Regolamento dei Dipartimenti disciplinari costituisce una specifica articolazione del presente Regolamento di cui è parte integrante.

Art. 14 Articolazione del Collegio: Le sezioni

1. Il Collegio dei Docenti si articola per sezioni, per affrontare argomenti che riguardano la sezione, con le stesse modalità previste per le convocazioni del Collegio dei Docenti.
2. Le riunioni di Sezione sono presiedute dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.
3. Le decisioni emerse nelle riunioni di sezione sono delibere definitive da sottoporre al Collegio dei Docenti per la definitiva approvazione formale della delibera.

Art. 15. Norme finali.

1. Il presente Regolamento, approvato dal Collegio dei Docenti a maggioranza assoluta, può essere modificato dallo stesso Collegio dei Docenti con maggioranza qualificata (2/3 dei suoi componenti) e fa parte integrante del Regolamento di Istituto di cui costituisce allegato.

Approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 18/06/2010